delle amministrazioni pubbliche";	
VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del	
Turismo del 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e	
funzionamento dei musei statali";	
VISTO il D.L. 12 luglio 2018 n. 86, convertito, con modificazioni dalla	
legge 9 agosto 2018, n. 97, recante "Disposizioni urgenti in materia di	
riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e	
del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente	
e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e	
disabilità", e, in particolare, l'articolo 1, nonché l'articolo 4-bis;	
VISTO il D.L. 21 settembre 2019 n. 104 recante "Disposizioni urgenti	
per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per	
i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e	
del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della	
cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e	
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la	
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle	
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia	
e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per	
le garanzie nelle comunicazioni' pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie	
Generale n.222 del 21 settembre 2019, convertito in legge, con	
modificazioni, dalla L.18 novembre 2019, n. 132;	
VISTO il D.L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile	
2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle	

attribuzioni dei Ministeri" il quale, all'art. 6, comma 1, prevede la	
ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il	
turismo come "Ministero della cultura";	
VISTO il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123 recante "Regolamento	
concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero	
della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e	
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";	
VISTO il decreto del Segretario Generale n. 459 del 22 aprile 2024 che	
attribuisce al dott. Luigi La Rocca l'incarico di Direttore Generale	
delegato il Museo e Real Bosco di Capodimonte;	
VISTO l'art. 26 della L. 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per	
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in	
materia di processo civile", il quale prevede che, al fine di garantire la	
continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la	
partecipazione azionaria precedentemente detenuta da Italia Lavoro	
S.p.A. in Ales S.p.A. medesima è stata trasferita al Ministero;	
VISTO lo Statuto di Ales, ed in particolare l'articolo 3 che prevede, tra	
l'altro, che la Società Ales "svolge, prevalentemente per il MiBACT e	
secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso,	
l'esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione,	
valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale ed	
internazionale () a titolo indicativo e non esaustivo, e sempre nel	
perseguimento delle finalità istituzionali del MiBACT, le seguenti	
attività: () servizi generali amministrativi, di informatizzazione	

gestionale, di assistenza e sviluppo informatico etc. e servizi tecnici di	
supporto alle attività del MiBACT e sue strutture periferiche, richiesti o	
contemplati da convenzioni o da specifiche direttive del MiBACT';	
CONSIDERATO che il Ministero, giusta previsione contenuta nello	
Statuto di Ales all'art. 19, esercita, nei confronti della stessa Ales	
"un'attività di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi	
direttamente svolti";	
VISTO l'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e	
del Consiglio del 26 febbraio 2014 e l'art. 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31	
marzo 2023, n. 36, concernenti i requisiti per la sussistenza della	
"relazione in house";	
VISTO l'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3 della Direttiva 2014/24/UE,	
laddove individua i requisiti per l'affidamento in house, specificando	
che: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve	
esercitare sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a	
quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività	
della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello	
svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione	
aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate	
dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui	
trattasi; c) nella persona giuridica controllata non deve esservi alcuna	
partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di	
partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o	
potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei	

trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona	
giuridica controllata;	
VISTO l'articolo 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive	
modificazioni recante "Testo unico in materia di società a	
partecipazione pubblica";	
VISTO l'articolo 23, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 laddove dispone che	
gli obblighi informativi cui sono tenuti le stazioni appaltanti e gli enti	
concedenti verso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici	
riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui	
all'articolo 7, comma 2;	
VISTO il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 2, del D.Lgs.	
36/2023 nella parte in cui prevede che ai fini dell'affidamento in house	
di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in	
regime di concorrenza, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti	
"adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui	
danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità	
e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al	
perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza,	
economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e	
razionale impiego di risorse pubbliche";	
VISTO l'art. 1-ter, comma 1, recante "Misure per il servizio pubblico	
essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della	
cultura" del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, come modificato dall'art. 1,	
comma 930, lett. a), b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella	

parte in cui dispone che non trova applicazione il comma 2 dell'articolo	
192 del D.Lgs. 50/2016, deroga da intendersi ora riferita all'art. 7,	
comma 2 del D.Lgs. 36/2023, laddove il Ministero della Cultura, una	
volta verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale	
dipendente, si avvalga della società Ales S.p.A. per lo svolgimento	
delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi	
archeologici statali nonché negli altri istituti e luoghi della cultura e delle	
attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile, nelle more	
dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del	
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019,	
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, e,	
comunque, fino al 31 dicembre 2025 e delle ulteriori procedure	
necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da	
impiegare in tali attività;	
VISTO l'Atto di indirizzo del Ministero della cultura emanato dal Ministro	
della cultura con provvedimento rep. n. 26 del 23 gennaio 2024 con cui	
sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2024,	
con proiezione triennale 2024 - 2026;	
VISTO il decreto del Ministero della cultura 31 gennaio 2024, rep. n. 36	
di adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per	
il triennio 2024-2026, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del	
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla	
legge 6 agosto 2021, n. 113;	
VISTO il decreto del Ministero della cultura 9 febbraio 2024, rep. n. 51,	

concernente "Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, rep. n. 21 recante	
articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero	
della cultura", divenuto efficace a far data dal 27 febbraio 2024;	
VISTA la circolare del Segretariato Generale n. 14 dell'8 marzo 2024,	
avente ad oggetto: "Decreto ministeriale 9 febbraio 2024, rep. 51,	
recante "Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, recante "Articolazione	
degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura",	
divenuto efficace a far data dal 27 febbraio, e decreto ministeriale 9	
febbraio 2024, rep. 53, recante "Modifiche al decreto ministeriale 23	
dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei	
statali", divenuto efficace in data 20 febbraio 2024 – Fase di attuazione	
e continuità amministrativa";	
VISTA la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione	
relativa all'anno 2024 emanata dal Ministro della Cultura con decreto	
rep. n. 107 del 19 marzo 2024, con la quale sono stati assegnati ai	
titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici e	
strutturali ed i connessi obiettivi operativi per l'anno 2024;	
CONSIDERATO che Ales S.p.A., in ragione della citata normativa e	
previsione statutaria, è configurata come società strumentale, in house,	
del Ministero;	
CONSIDERATO che i servizi richiesti alla società Ales S.p.A.	
comprendono attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile;	
RAVVISATA la necessità di avviare un progetto per l'avvio di un	
servizio di biglietteria presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte;	

VALUTATA l'opportunità per il Museo e Real Bosco di Capodimonte di	
disporre dei servizi erogati da Ales per il periodo di 30 mesi a partire	
dalla data di avvio delle attività, finalizzati alla realizzazione di un	
progetto per l'avvio di un servizio di biglietteria presso il Museo e Real	
Bosco di Capodimonte;	
VISTA la circolare del Segretariato Generale n. 44 del 30 settembre	
2022, recante "Stipula contratti con Ales S.p.A – Indicazioni operative",	
ai sensi della quale, al fine di procedere all'affidamento dei servizi di	
supporto in regime di in house providing a favore della Ales S.p.A., è	
stata posta in essere l'attività di verifica prescritta dall'art. 1-ter del D.L.	
21.9.2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 18.11.2019 n.	
132, accertando l'impossibilità di utilizzare il personale dipendente della	
scrivente Direzione Generale al fine dello svolgimento dei servizi di cui	
trattasi;	
VISTA la circolare del Segretariato Generale n. 11 del 31 marzo 2023,	
recante "Stipula contratti con Ales S.p.A – Integrazione circolare n. 44	
del 30 settembre 2022", ai sensi della quale l'attività di verifica	
richiamata nell'art. 1-ter del D.L. 21.9.2019, n. 104, convertito con	
modificazioni dalla L. 18.11.2019 n. 132, dovrà esser posta in essere	
dai singoli Centri di Responsabilità amministrativa, attraverso la	
pubblicazione, sul portale istituzionale RPV, di appositi interpelli rivolti a	
tutto il personale assegnato allo specifico CDR ed alla eventuale	
periferia afferente;	
VISTA la circolare di interpello n. 69 del 10.05.2024 pubblicata dalla	

Direzione Generale Musei volta a verificare la disponibilità del personale	
interno al Ministero, idoneo a prestare servizio presso il Museo e Real	
Bosco di Capodimonte;	
VISTO l'esito del Procedimento di verifica di disponibilità del personale	
in servizio presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte da impiegare	
nelle attività relative ai servizi in argomento, di cui alla nota n. 9293-P	
del 15.05.2024 della Direzione Generale Musei;	
VISTO l'articolo 1-ter, comma 2-bis del succitato D.L. 21 settembre 2019	
n. 104, come introdotto dall'art. 39, comma 1 del D.L. 23 settembre	
2022, n. 144 e legge di conversione n. 175 del 17 novembre 2022, il	
quale stabilisce che "Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1,	
nei casi di affidamento diretto da parte del Ministero della cultura a	
società in house del medesimo Ministero dei servizi di cui all'articolo 117	
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo	
22 gennaio 2004, n. 42, trova applicazione l'articolo 50 del codice di cui	
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";	
CONSIDERATO che i servizi di cui trattasi sono inclusi tra quelle previsti	
dal citato articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui	
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto servizi di	
assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico e che il riferimento	
relativo all'articolo 50 del codice di cui al D.Lgs. 50 del 2016 deve essere	
inteso, a normativa vigente, come relativo all'articolo 57 comma 1 del	
codice di cui al D.Lgs. 36 del 2023 allorché questo prevede che "Per gli	
affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli	

aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara,	
gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in	
particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel	
rispetto dei principi dell'Unione europea, devono contenere specifiche	
clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari	
dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità	
generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con	
disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale	
impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e	
territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto	
o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera	
prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori	
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di	
quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con	
l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa	
anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele	
economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai	
dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare";	
VISTA la decisione di affidare rep. N. 38 del 24.05.2024 a firma del	
Direttore Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio con Delega per	
il Museo e Real Bosco di Capodimonte;	
VISTA la richiesta preliminare di offerta a firma del Direttore Generale	
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio con Delega per il Museo e Real	
Bosco di Capodimonte alla Ales S.p.A., recante il prot. n. 1706 del 14	

maggio 2024, con riferimento ad un "Progetto per l'avvio di un servizio	
di biglietteria presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte", ivi	
compresa l'indicazione del personale del Concessionario uscente e la	
"clausola sociale" di cui all'art. 57 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;	
VISTA la nota di Ales S.p.A. recante il prot. n. 5441 del 15 maggio 2024,	
contenente la quantificazione dell'offerta per i servizi richiesti per un	
importo complessivo pari ad Euro 958.052,78 oltre IVA di legge per	
l'intero periodo di riferimento, corredata dall'attestazione della propria	
capacità tecnica, organizzativa e professionale, con particolare	
riferimento alla pregressa esperienza nei servizi richiesti, così come	
richiamato dall'art. 2 dell'Atto di indirizzo di cui al decreto del Direttore	
generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017, concernente i "Parametri	
di congruità economica dei servizi svolti presso il MiBACT, nei confronti	
di Ales S.p.A.", nonché dal "Progetto per l'applicazione della clausola	
sociale" contenente l'esplicita accettazione della medesima e le	
modalità di effettiva realizzazione di essa;	
CONSIDERATO che l'utilizzo di Ales in luogo dell'affidamento a privati	
contraenti a mezzo di procedure di gara, già verificato nell'ambito del	
settore in questione, consente al il Museo e Real Bosco di	
Capodimonte un'economia di spesa e implementa l'efficacia generale	
e il buon andamento dell'azione amministrativa;	
VISTA la nota recante il prot. n. 1760 del 17 maggio 2024, con cui il	
Direttore Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio con Delega per	
il Museo e Real Bosco di Capodimonte ha accettato l'offerta proposta	

dalla Ales S.p.A., comunicando la propria volontà di affidare alla stessa	
Ales i servizi come indicati nella suddetta recante il prot. n. 5441 del 15	
maggio 2024;	
VISTA la nota recante il prot. 13722 del 28 maggio 2024 della Direzione	
Generale Bilancio che trasmette il parere del "Comitato per l'esercizio	
sul controllo analogo sulla Ales S.p.A." che autorizza alla stipula del	
presente contratto;	
VERIFICATA la disponibilità delle risorse economiche del Museo e	
Real Bosco di Capodimonte a valere sul capitolo 1.1.3.185 articolo	
1.03.02.13.999 "Altri Servizi Ausiliari nac" per l'annualità 2024 e, salvo	
disponibilità, per le annualità 2025 e 2026;	
ATTESO che, per tutte le ragioni anzi espresse si ritiene di dover	
procedere alla sottoscrizione del presente contratto;	
tutto ciò visto, premesso, rilevato e considerato, tra le Parti si	
conviene quanto segue:	
Articolo 1. Premesse.	
Le premesse e i documenti richiamati in tutto il presente contratto ne	
costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non	
materialmente allegati.	
Articolo 2. Oggetto del contratto.	
2.1. Il Ministero affida ad Ales, che accetta, lo svolgimento delle attività	
di cui al documento tecnico-descrittivo denominato "Disciplinare Tecnico"	
- ("Allegato A").	
2.2. In particolare, il Ministero affida ad Ales, che accetta, un contratto	

per "Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di un progetto	
per il miglioramento della fruizione per un servizio di biglietteria on	
site presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte".	
2.3. Ales sarà, comunque, tenuta, nell'ambito delle attività descritte nel	
richiamato documento tecnico-descrittivo ad eseguire le variazioni nelle	
prestazioni richieste dal Ministero alle medesime condizioni stabilite nel	
presente contratto, senza alcun compenso o indennità aggiuntiva,	
purché le stesse non comportino un aumento delle prestazioni in misura	
superiore ad un quinto dell'importo del corrispettivo del contratto indicato	
nell'art. 8 che segue.	
2.4. Le prestazioni dovute da Ales dovranno essere eseguite con gli	
strumenti e secondo le modalità già indicati nell'offerta tecnica presentata	
e menzionata nel punto delle premesse, nonché rispettando le modalità	
indicate nel richiamato allegato (Disciplinare Tecnico – "Allegato A").	
2.5. Ales, nello svolgimento del servizio ad essa affidato dovrà	
coordinarsi con le strutture del Ministero competenti, sotto le cui direttive	
dovranno essere rese le prestazioni convenute.	
Articolo 3. Modalità di svolgimento delle prestazioni.	
3.1 Le attività relative ai servizi previsti dovranno essere svolte come	
descritto ai paragrafi da 5 a 9 del Disciplinare Tecnico ("Allegato A").	
3.2 In ragione del ruolo di società in house del Ministero, Ales prende	
atto ed accetta che il Ministero si riservi la facoltà, in qualsiasi	
momento, di rimodulare le modalità di svolgimento delle prestazioni di	
cui all'articolo 2 al fine di ottimizzare, con la fattiva partecipazione della	

stessa Società, le risorse disponibili coerentemente con gli obiettivi	
prefissati.	
Articolo 4. Durata. Esclusione del tacito rinnovo.	
4.1 Le attività indicate nell'art. 2, avranno durata di n. 30 (trenta) mesi	
dall'avvio delle attività medesime.	
4.2 Il contratto non potrà essere in ogni caso rinnovato tacitamente.	
4.3 Il Ministero si riserva la facoltà, in presenza della necessaria	
dotazione finanziaria, di rinnovare il contratto.	
Articolo 5. Responsabilità verso i Terzi.	
5.1 Il Ministero non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi	
per impegni assunti verso questi ultimi da Ales in relazione allo	
svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.	
5.2 Ales si obbliga, in via incondizionata e irrevocabile, a sollevare e	
tenere indenne il Ministero da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere	
derivante dallo svolgimento da parte di terzi delle attività oggetto del	
presente contratto.	
Articolo 6. Obblighi e adempimenti.	
6.1 Ales si obbliga a svolgere le attività e ad eseguire i servizi oggetto	
del presente contratto, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e	
buon andamento e secondo le indicazioni che le saranno fornite di volta	
in volta dal Ministero.	
6.2 Ales si obbliga a fornire tutti i dati, tutte le informazioni e tutti i	
documenti che il Ministero riterrà di acquisire, conformemente a quanto	
 previsto dall'articolo 3 dello Statuto.	

6.3 Ales si obbliga, altresì, a trasmettere al Ministero un elenco	
nominativo del Personale preposto allo svolgimento dei servizi oggetto	
del presente contratto da aggiornare ogni qualvolta si verifichino	
sostituzioni durature e/o permanenti del personale addetto;	
6.4 Ales si obbliga ad assicurare: a) la qualità delle prestazioni fornite;	
b) lo specifico "know-how" acquisito nel settore dei beni culturali; c)	
un'adeguata formazione del Personale impiegato nello svolgimento	
delle attività oggetto del presente contratto.	
6.5 Ales si obbliga ad erogare i servizi e a svolgere le attività nel rispetto	
dei principi di uguaglianza e di imparzialità verso gli utenti, di continuità	
e di regolarità nell'esecuzione dei servizi.	
6.6 Ales si obbliga, altresì, a rispettare tutte le indicazioni relative	
all'esecuzione del contratto che dovessero essere impartite dal	
Ministero, nonché a dare immediata comunicazione al Ministero di ogni	
circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto stesso.	
6.7 Ales si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti di tutto il personale	
assunto in virtù del presente contratto condizioni economiche e	
normative non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro	
della categoria, nonché ad osservare e a far osservare tutte le	
disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso	
dell'appalto in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di	
collocamento e di assunzione obbligatoria del Personale.	
6.8 Rimarranno in ogni caso a carico dell'Impresa i seguenti oneri ed	
obblighi relativi:	

- alla fornitura di idonea documentazione, se necessario anche	
fotografica, che riassuma le varie fasi di lavoro svolte;	
- alla cura della corretta esecuzione dei servizi e di ogni altra attività	
connessa alle prestazioni dell'appalto, con pronto adeguamento ad ogni	
disposizione impartita dal Ministero;	
- alla responsabilità diretta dell'operato di tutti i dipendenti o collaboratori	
nei confronti sia del Ministero, sia dei terzi;	
- all'osservanza e all'obbligo di far osservare tutte le disposizioni vigenti	
e quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di	
assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione	
obbligatoria del personale;	
- alla cura della preparazione del personale mediante corsi periodici di	
formazione per la conduzione e la gestione del servizio, con particolare	
attenzione alla sicurezza;	
- al costante aggiornamento dei propri operatori sulle normative in vigore	
relativamente alle prestazioni e all'esecuzione di opere oggetto del	
presente contratto e alla trasmissione della relativa documentazione al	
Ministero;	
- alla dotazione in favore dei propri dipendenti o collaboratori dei	
dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente in	
relazione all'attività svolta;	
- all'esecuzione del servizio nel rispetto del presente contratto	
concordando preventivamente eventuali modifiche all'ordine degli	
interventi direttamente con il Ministero o con i suoi Uffici competenti per	

ciascuna area;	
6.9 La Ales dovrà, infine, eseguire le prestazioni contrattualmente dovute	
nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle	
leggi nazionali e regionali vigenti in materia di:	
- gestione dei servizi affidati;	
- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;	
- assunzioni obbligatorie e patti sindacali.	
Articolo 7. Comunicazioni del Ministero.	
7.1 Qualsiasi richiesta di modifica degli orari, delle modalità o del tipo	
dei servizi oggetto del presente contratto, sarà comunicata dal	
responsabile del contratto del Ministero al responsabile del contratto di	
Ales. Tale comunicazione sarà inviata dal Ministero ad Ales con	
almeno 3 (tre) giorni di anticipo e a tale comunicazione Ales dovrà dare	
tempestivo riscontro.	
7.2 Il Ministero si impegna a fornire la propria assistenza e	
collaborazione al Personale di Ales nell'espletamento dei servizi affidati	
e a mettere a disposizione di Ales e del Personale di quest'ultima locali	
idonei e tutte le informazioni necessarie al fine di prevenire i rischi	
presenti sui luoghi di lavoro e gli eventuali rischi di interferenze in base	
a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante	
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia	
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive	
modificazioni.	
Articolo 8. Corrispettivo.	l

8.1 Il corrispettivo complessivo spettante ad Ales per l'esecuzione dei	
servizi è pattuito in € 958.052,78 (novecentocinquantottomilacin -	
quantadue/78) oltre IVA di legge per l'intero periodo di riferimento.	
8.2 Ales dichiara di accettare l'importo complessivo sopraindicato,	
avendo completa e approfondita conoscenza delle quantità, delle	
modalità e del tipo di lavoro da svolgere e, conseguentemente, dichiara	
di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse	
derivare da una sua eventuale errata valutazione di tutti i fattori e gli	
elementi necessari per dare esecuzione esatta e puntuale a tutte le	
obbligazioni assunte con il presente contratto.	
8.3 Le attività contrattuali risultano nel piano delle azioni di cui al	
documento tecnico-descrittivo "Disciplinare Tecnico" (Allegato "A") e	
per le attività eventualmente non erogate Ales procederà ad uno storno	
dei corrispettivi da quantificarsi sulla base dei minori costi sostenuti,	
che andranno calcolati sulla base del dettaglio dei costi contenuti	
nell'offerta inviata.	
8.4 Oneri per la sicurezza.	
Il Ministero ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da	
interferenza per le sedi di diretta competenza e l'eventuale Documento	
Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminari per ogni	
restante sede recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard che	
potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il	
soggetto presso la cui sede si svolgerà il servizio si impegna a far	
pervenire ad ALES l'integrazione al Documento con i relativi rischi da	

interferenza specifici prima dell'esecuzione del contratto.	
Il Ministero dichiara che in fase preliminare d'appalto gli oneri della	
sicurezza sono da intendersi pari ad Euro 0 in quanto non si configurano	
interferenze a fronte delle quali occorra porre in essere ulteriori misure di	
prevenzione e protezione rispetto a quelle adottate.	
Articolo 9. Modalità di pagamento e fatturazione.	
9.1 Nei limiti dell'importo indicato nel precedente art. 8, alla condizione	
che il Ministero abbia accreditato al Museo e Real Bosco di	
Capodimonte le necessarie risorse finanziarie, il pagamento del	
corrispettivo avverrà mensilmente entro trenta giorni dalla data di	
presentazione da parte di Ales al Museo e Real Bosco di Capodimonte	
delle relative fatture, le quali dovranno essere inviate da Ales al Museo	
e Real Bosco di Capodimonte dopo che Ales abbia acquisito da parte	
dello stesso il documento attestante l'esecuzione del servizio come	
previsto al paragrafo 8 del Disciplinare Tecnico – Allegato "A".	
9.2 La fatturazione del servizio sarà effettuata dalla Ales in forma	
elettronica specificando il codice univoco QZL1LB, con l'avvertenza	
che detta fatturazione è soggetta a "split payment", ricorrendone gli	
estremi di legge.	
Articolo 10. Interruzione o sospensione dei servizi.	
10.1 Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza	
degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.	
10.2 Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte	
l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà	

tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il	
tempo prevedibile di impedimento.	
10.3 La Parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza	
maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata	
dell'evento impeditivo.	
Articolo 11. Penali.	
11.1 Qualora il Ministero accertasse l'inidoneità di una qualunque	
attività svolta da Ales a seguito di contraddittorio con la stessa Società,	
oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi derivanti dal presente	
contratto potrà richiedere ad Ales di porre rimedio a tali inconvenienti,	
fissandogli un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni.	
11.2 Qualora Ales non provvedesse entro il suddetto termine stabilito	
ad eliminare le inadempienze rilevate sarà facoltà del Ministero	
applicare le penali, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e	
l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque	
complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinarsi,	
da parte del Ministero, in relazione all'entità delle conseguenze legate	
all'eventuale ritardo.	
11.3 L'applicazione delle penali, fatto salvo il diritto di ottenere il	
maggior danno subìto, non pregiudicherà in alcun modo il diritto del	
Ministero di pretendere l'esatto adempimento delle prestazioni	
 contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, né quello di far svolgere	
da terzi a spese di Ales i servizi non puntualmente e/o non esattamente	
eseguiti.	

Articolo 12. Assicurazione.	
12.1 Ales sarà responsabile degli eventuali danni causati a persone o	
cose, sia dai propri dipendenti e collaboratori sia da attrezzature e	
materiali impiegati, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni	
convenute e delle attività connesse, sollevando Il Ministero da ogni	
responsabilità al riguardo.	
12.2 Ales si obbliga a prestare adeguata copertura assicurativa per la	
copertura del rischio della responsabilità civile per un massimale non	
inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).	
Articolo 13. Riservatezza e proprietà dei documenti.	
13.1 Tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e dati	
tecnici dei quali Ales verrà a conoscenza nello svolgimento del	
contratto ad essa affidato, dovranno essere considerati riservati e	
coperti da segreto.	
13.2 Ales sarà obbligata, pertanto, verso il Ministero ad adottare tutte	
le cautele necessarie per mantenere il riserbo ed il segreto su quanto	
appreso, rimanendo responsabile per eventuali divulgazioni indebite	
avvenute ad opera dei propri dipendenti o collaboratori in genere.	
13.3 L'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione potranno	
essere rimossi soltanto previa autorizzazione scritta del Ministero.	
Articolo 14. Verifiche, controlli e monitoraggio.	
14.1 Il Ministero, per verificare la regolarità e la qualità dei servizi,	
effettuerà controlli e accertamenti anche durante le ore di lavoro,	
avvalendosi indifferentemente di proprio personale e procedendo, con	

le modalità che riterrà più idonee, all'ispezione dei locali e delle aree	
nelle quali si deve svolgere il servizio, in qualsiasi momento e senza	
preavviso e avendo il diritto di ricevere sollecitamente da Ales tutte le	
informazioni e la documentazione che riterrà necessarie.	
14.2 Il controllo non solleverà comunque Ales dalla piena ed esclusiva	
responsabilità per la perfetta e puntuale esecuzione delle attività	
oggetto del contratto.	
Articolo 15. Risoluzione del contratto.	
Clausola risolutiva espressa.	
15.1 Ministero avrà il diritto di far dichiarare la risoluzione del contratto	
stesso, qualora Ales si rendesse colpevole di gravi violazioni di legge	
o di negligenza grave quale, a titolo indicativo, ripetuti e rilevanti ritardi	
nell'esecuzione del contratto. In tali ipotesi, qualora Ales non avesse	
ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà esserle notificata dal	
Ministero con un preavviso di non meno di quindici giorni, il contratto	
sarà risoluto di diritto con le conseguenze previste dalla Legge.	
15.2 Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, Il	
Ministero comunicherà formalmente all'Impresa la volontà di valersi	
della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c	
È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni in favore	
dell'Amministrazione.	
15.3 Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva	
dell'esito positivo dell'approvazione e degli altri controlli previsti dalle	
norme di contabilità, derivandone per l'effetto, in caso di esito negativo	

dei suddetti controlli, l'inefficacia del contratto medesimo.	
15.4 Resta fermo che in caso di mancato avveramento della condizione	
sospensiva di cui al precedente art. 15.3, Ales S.p.A. avrà diritto al	
rimborso di tutte le spese sostenute per le prestazioni espletate a seguito	
della richiesta di anticipazione dei servizi da parte del Ministero.	
Articolo 16. Recesso.	
16.1 Il Ministero avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in	
ogni momento con un preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, dovendo	
in tal caso riconoscere alla Ales soltanto il corrispettivo dovuto per le	
prestazioni rese fino al momento in cui Il recesso dovrà avere efficacia,	
rimanendo escluso qualsiasi obbligo di indennizzo o di risarcimento da	
parte del Ministero.	
16.2 L'eventuale dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata a	
Ales mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento	
indirizzata presso il suo domicilio eletto indicato nell'art. 22 che segue	
o mediante posta elettronica certificata.	
Articolo 17 Protezione dei dati personali.	
17.1 Ales effettuerà, direttamente o con l'ausilio di soggetti terzi che	
partecipano alla sua attività produttiva e nel pieno rispetto dei principi di	
pertinenza, liceità e correttezza, tutte le operazioni di trattamento dei	
dati personali necessarie per compiere l'attività contrattualmente dovuta	
in conformità ai principi sanciti dal Regolamento generale sulla	
protezione dei dati (UE) n. 2016/679 (General Data Protection	
 Regulation).	

17.2 Ales osserverà gli obblighi previsti dalle clausole contrattuali	
predisponendo, dandone tempestiva informazione al Ministero, ogni	
misura di sicurezza fisica, logica e organizzativa necessaria a garantire	
il rispetto dell'integrità ed esattezza dei dati personali trattati, nonché la	
liceità del trattamento. In particolare, Ales adotterà ogni misura	
organizzativa tale da evitare rischi di:	
- distruzione, perdita o alterazione dei dati;	
- accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati;	
- uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta;	
- uso non consentito dei dati utilizzati.	
17.3 Ales utilizzerà i dati personali nella misura strettamente	
necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del contratto, e	
avvertirà il Ministero, di qualsiasi evento che, a seguito dell'esecuzione	
della prestazione richiesta, possa aver importato l'alterazione dei dati.	
17.4 Ales non procederà alla comunicazione dei dati personali a terzi	
non coinvolti direttamente nelle attività oggetto del contratto, se non	
previa autorizzazione del Ministero e nel rispetto delle prescrizioni di	
legge, previa garanzia che i dati trasmessi giungano al destinatario	
esatti e siano da questi utilizzati per fini leciti. In ogni caso, Ales	
notificherà immediatamente al Ministero qualsiasi utilizzo o	
divulgazione non autorizzati di informazioni personali, di cui sia venuta	
a conoscenza.	
17.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che le informazioni raccolte	
presso l'interessato, per la finalità di eseguire il presente contratto,	

saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati	
comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di	
eseguire il presente contratto. Le informazioni non saranno diffuse, né	
trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per	
l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e	
contabili. Ognuna delle Parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti	
di cui agli artt. 15,16,17 e 19 del Regolamento (UE) n. 2016/679 tra cui	
quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi	
direttamente presso le sedi indicate nel presente contratto.	
Articolo 18 Clausola sociale	
18.1 Ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023, nel rispetto dei principi	
dell'Unione Europea e in conformità alle "Linee Guida" ANAC n.	
13/2019, approvate con delibera n. 114 del 13.2.2019, allo scopo di	
perseguire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e condizioni	
contrattuali per tutto il periodo di durata del presente contratto, Ales	
S.p.A. accetta le modalità di esecuzione del presente affidamento in	
regime "in house providing" e si impegna formalmente, a partire dalla	
stipula del presente contratto, ad utilizzare in via prioritaria lo stesso	
personale già utilizzato per il servizio in argomento da parte della	
precedente impresa concessionaria, garantendo – compatibilmente con	
la sua organizzazione e le mutate esigenze tecnico organizzative – il	
rispetto degli accordi attualmente in vigore e scaturenti dalla	
contrattazione collettiva nazionale di settore firmata dalle associazioni	
comparativamente più rappresentative.	

18.2 L'applicazione della clausola sociale e il rispetto delle previsioni	
previste nel Progetto di assorbimento, che costituisce parte integrante	
del presente contratto, sarà verificata in fase di esecuzione del contratto	
medesimo dall'Amministrazione contraente.	
18.3 L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale	
potrà essere causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122,	
comma 3 del D.lgs. 36/2023, previa valutazione da parte	
dell'Amministrazione contraente della gravità dello stesso.	
Articolo 19. Referenti del contratto.	
I rapporti tra il Ministero e Ales saranno tenuti, per ciò che attiene	
all'esecuzione del presente contratto, tra Dott. Luigi La Rocca, nella	
sua qualità di Direttore Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio	
delegato (giusta delega Decreto SG n. 459 del 22 aprile 2024),	
domiciliato per la carica presso la sede del Museo di Capodimonte e il	
dott. Fabio Tagliaferri, della Ales S.p.A., quale Amministratore delegato	
della Ales S.p.A	
Articolo 20. Forma delle modificazioni contrattuali.	
Il presente contratto non potrà essere validamente ed efficacemente	
modificato, né integrato se non mediante atto scritto firmato da	
entrambe le Parti.	
Articolo 21. Foro competente.	
Qualsiasi controversia insorgesse tra le Parti in merito al presente	
contratto, qualora non fosse possibile risolverla attraverso un pacifico	
componimento, sarà decisa con competenza esclusiva dell'Autorità	

Giudiziaria del Foro di Roma.	
Articolo 22. Modalità di stipula e spese.	
Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firme digitali	
qualificate e, in caso di firma disgiunta, si intende perfezionato nel	
luogo, nel giorno e nell'ora in cui è stata apposta la firma del secondo	
contraente. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto,	
comprese quelle di bollo e relative alle copie necessarie, saranno a	
carico di Ales.	
Articolo 23. Elezione di domicilio.	
Ales elegge domicilio presso la propria sede in Roma, Via Nazionale n.	
243 ed in difetto, nel domicilio suppletivo eletto presso il Comune di	
Roma, anche per gli effetti dell'art. 141 c.p.c	

Il presente contratto avrà validità a seguito della registrazione presso i	
competenti organi.	

Il Ministero della Cultura – Museo e Real Bosco di Capodimonte	
Dott. Luigi La Rocca (firmato digitalmente)	
Ales S.p.A.	
Dott. Fabio Tagliaferri (firmato digitalmente)	